IL NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

Il disegno di legge di bilancio 2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede modifiche alla disciplina del regime forfetario applicabile agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi, compresi i professionisti sanitari che esercitano attività in forma individuale.

Le indicazioni riportate nella presente circolare sono formulate sulla base del testo del disegno di legge attualmente disponibile e, pertanto, hanno carattere informativo e non definitivo. Il contenuto potrà subire modifiche durante l'iter parlamentare, prima dell'eventuale approvazione e dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il disegno di legge prevede due interventi distinti:

1) innalzamento da 85.000 a 100.000 euro del limite di ricavi o compensi rilevante per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario, nonché adeguamento della soglia che determina la fuoriuscita immediata;
2) innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del limite dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati rilevante ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime.

Entrambi i requisiti dovrebbero essere verificati con riferimento ai dati del periodo d'imposta precedente a quello per il quale si valuta l'accesso o la permanenza nel regime. Per la verifica relativa al 2027, il riferimento sarebbe quindi costituito dai ricavi o compensi e dai redditi di lavoro dipendente o assimilati conseguiti nel 2026.

La modifica relativa al limite di ricavi o compensi sarebbe prevista a regime. L'incremento del limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, invece, avrebbe efficacia transitoria e riguarderebbe soltanto il 2027, in continuità con quanto già previsto per le annualità 2025 e 2026.

La principale novità prospettata consiste nella mancata coincidenza tra il limite rilevante ai fini delle imposte dirette e quello rilevante ai fini dell'IVA.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge, il nuovo assetto comporterebbe la presenza di due soglie:

a) in ambito imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali e regime contributivo con soglia prospettata di euro 100.000
b) in ambito IVA con la soglia prospettata di euro 85.000

Ne deriverebbe, per alcune situazioni, un regime forfetario "sdoppiato": il professionista potrebbe conservare il regime agevolato per la determinazione del reddito e per l'imposizione sostitutiva, ma essere tenuto ad applicare gli adempimenti IVA ordinari.

Per gli iscritti che esercitano attività professionale sanitaria, la verifica dovrà essere effettuata considerando i compensi incassati e gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina del regime, tenendo separati gli effetti ai fini delle imposte dirette da quelli ai fini dell'IVA.

Le principali casistiche prospettate per il 2027 sono:

1) Compensi 2026 non superiori a 85.000 euro

Il professionista che nel 2026 risulti in regime forfetario e abbia incassato ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro potrebbe continuare ad applicare nel 2027 il regime forfetario in forma piena:

- ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva;

- ai fini dell'IVA, con permanenza dell'esclusione dagli ordinari adempimenti IVA;

- fermi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina.

2) Compensi 2026 compresi tra 85.001 e 100.000 euro

Il professionista che nel 2026 abbia incassato ricavi o compensi compresi tra 85.001 e 100.000 euro potrebbe conservare nel 2027 il regime agevolato soltanto per alcuni profili:

- determinazione del reddito secondo le regole forfetarie;

- applicazione dell'imposta sostitutiva;

- disciplina delle ritenute d'acconto;

- agevolazione contributiva, ove spettante.

Il regime verrebbe invece meno ai fini IVA. In assenza di ulteriori indicazioni espresse nel testo attualmente disponibile, il passaggio comporterebbe, in via prospettica, la necessità di addebitare l'IVA nelle fatture emesse, secondo il regime applicabile, tenere i registri IVA, effettuare le liquidazioni periodiche, versare l'IVA dovuta, procedere agli ulteriori adempimenti connessi al passaggio al regime IVA ordinario, valutare la rettifica della detrazione in conseguenza del mutamento di regime.

Tali adempimenti dovranno essere puntualmente verificati alla luce del testo definitivo della legge e delle successive istruzioni interpretative e operative.

3) Compensi 2026 superiori a 100.000 euro

Il superamento nel 2026 della soglia di 100.000 euro determinerebbe, secondo l'impostazione del disegno di legge, la preclusione del regime forfetario nel 2027:

- ai fini delle imposte dirette, per effetto del superamento del limite nell'anno precedente;

- ai fini IVA, per effetto del superamento della soglia IVA e, comunque, della soglia complessiva prospettata.

Il professionista dovrebbe pertanto applicare nel 2027 il regime ordinario, ove non ricorrano altre cause di esclusione o regimi speciali applicabili.

Per quanto riguarda la fuoriuscita immediata nel corso del 2027, il disegno di legge prospetta anche una differenziazione della soglia che determina la fuoriuscita immediata dal regime in corso d'anno:

a) in ambito imposte sui redditi, con soglia di fuoriuscita immediata prospettata di euro 115.000
b) in ambito IVA, con la soglia di fuoriuscita immediata prospettata di euro 100.000

Basandoci sull'esempio del professionista che nel 2027, mantenendo il regime forfetario pieno, dovesse incassare nel mese di giugno compensi per 105.000 euro dovrebbe applicare il regime ordinario IVA a partire dall'operazione che ha determinato il superamento del limite di 100.000 euro. Potrebbe tuttavia continuare ad applicare le altre disposizioni agevolative previste per il regime, ad esempio con riferimento all'esclusione dalle ritenute d'acconto, fino all'eventuale superamento della soglia rilevante ai fini delle imposte dirette.

Qualora, successivamente, nel mese di novembre, i compensi incassati raggiungessero 120.000 euro, il regime forfetario verrebbe meno anche ai fini delle imposte dirette per l'intero periodo d'imposta 2027, con gli effetti conseguenti alla fuoriuscita immediata.

La decorrenza degli obblighi IVA e gli effetti retroattivi o complessivi della fuoriuscita dovranno essere applicati secondo le disposizioni definitive e i chiarimenti che saranno emanati dagli organi competenti.

Particolare attenzione dovrà essere prestata dai medici e dagli odontoiatri che prevedono un volume di incassi prossimo alle soglie indicate, poiché il superamento della soglia IVA potrebbe comportare l'avvio di una gestione amministrativa e contabile più articolata, anche in presenza della permanenza del regime forfetario ai fini delle imposte dirette.

La presente circolare ha finalità esclusivamente informativa e riproduce, in forma sintetica e operativa, i contenuti del disegno di legge di bilancio 2027. Alla data di redazione, le modifiche non risultano ancora definitive.

Per gli aspetti fiscali, contabili e contributivi, resta necessario il confronto con il professionista incaricato della gestione del singolo caso.

10 novembre 2026